

LEGGE MONTI n. 27/2012

Nuove regole per determinare gli onorari dell'avvocato penalista

Avv. Vittorio Nizza

Com'era

Art. 1 L. 3 agosto 1949 n. 536

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.

Art. 57 I.p.f. (Regio Decreto Legge 1578/1933)

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.

D.M. 8 aprile 2004 n. 127

(G.U. 18 maggio 2004)

TARIFFA PENALE

Articolo 1: Criteri generali

Regole

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della **NATURA**, **COMPLESSITÀ** e **GRAVITÀ** della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del **NUMERO** e dell'**IMPORTANZA** delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della **DURATA** del procedimento e del processo; del **PREGIO** dell'opera prestata; del **NUMERO degli AVVOCATI** che hanno condiviso il lavoro e la **RESPONSABILITÀ della DIFESA**; dell'**ESITO OTTENUTO**, anche avuto riguardo alle **CONSEGUENZE CIVILI**; delle **CONDIZIONI FINANZIARIE** del cliente.

l Eccezione

2. Per le cause che richiedono un **PARTICOLARE IMPEGNO**, per la **COMPLESSITÀ dei FATTI** o per le **QUESTIONI GIURIDICHE** trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

Il Eccezione

3 Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il **NUMERO dei DOCUMENTI da ESAMINARE**, l'emissione di ordinanze di applicazione di **MISURE CAUTELARI**, la **DURATA** della fase procedimentale e dibattimentale, l'**ENTITÀ ECONOMICA** o l'importanza degli interessi coinvolti, la **COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**, il **RISULTATO OTTENUTO**, la **CONTINUITÀ** dell'impegno necessario, la **FREQUENZA** e l'**ENTITÀ dell'ASSISTENZA** da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di **FREQUENTI TRASFERIMENTI** fuori sede o di incumbenti da compiere anche in **ORE DIVERSE** da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "**corrispondenza o sessione**"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "**esame e studio**", per ogni attività di "**investigazione difensiva**"; per ogni "**accesso**" o "**attesa**"; per ogni atto o attività con la "**partecipazione e assistenza**" del difensore; per ogni "**scritto difensivo**". Per ogni **udienza** è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; un'integrazione in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli **accertamenti tecnici non ripetibili** (art. 360 c.p.p.).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. *Omissis*

Articolo 2: Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Articolo 3: Pluralità di difensori e parti. Società professionali

1. Nel caso di **ASSISTENZA o DIFESA di PIÙ PARTI AVENTI la STESSA POSIZIONE**, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Articolo 4: Trasferte

1 Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Articolo 5: Parte civile

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Articolo 6: Rimborsi

1 Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, **spetta al difensore il RIMBORSO delle SPESE effettivamente sostenute e documentate** (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc).

Articolo 7: *Omissis*

Articolo 8: Spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle **SPESE GENERALI in ragione del 12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

Voci del tariffario penale

1) Corrispondenza e sessioni

1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna;

1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;

1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.

2) Esame e studio

L'onorario è ogni volta dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

3) Investigazioni difensive

Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.

4) Indennità

Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere.

5) Partecipazione e assistenza

Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.

6) Udienze (per ognuna)

6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale

6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova;

esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera

6.3 Per la discussione orale

7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)

7.1 Esposti, denunce, querele;

7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace;

7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato;

7.4 Citazioni e notifiche;

7.5 Impugnazioni;

7.6 Memorie;

Per ciascuna voce erano indicati minimi e massimi tariffari distinti a seconda dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale la relativa attività era resa:

- Giudice di Pace
- Gip e Gup
- Tribunale Monocratico e Magistrato di Sorveglianza
- Tribunale Collegiale
- Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza
- Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
- Magistrature Superiori

Il D.L. n. 1 del 24.01.2012

GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a **PARAMETRI STABILITI con DECRETO del MINISTRO VIGILANTE**. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla **NULLITÀ della CLAUSOLA** relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è **PATTUITO** al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente **il GRADO di COMPLESSITÀ dell'INCARICO**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **ONERI IPOTIZZABILI** dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i **DATI della POLIZZA ASSICURATIVA** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente **RESA NOTA al CLIENTE anche in FORMA SCRITTA SE DA QUESTI RICHIESTA**, deve essere **ADEGUATA all'IMPORTANZA** dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni **TUTTE le VOCI di COSTO, comprensive di SPESE, ONERI e CONTRIBUTI**. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. *Omissis*

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conversione in legge: L. n. 27 del 24.03.2012

G.U. n. 71 del 24.03.2012

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, **da adottarsi nel TERMINE di CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI alla data di ENTRATA IN VIGORE del PRESENTE DECRETO.**

Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. **Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.**

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, **nelle forme previste dall'ordinamento**, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il **GRADO di COMPLESSITÀ** dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **ONERI IPOTIZZABILI** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso la MISURA del COMPENSO è PREVENTIVAMENTE RESA NOTA al CLIENTE con un PREVENTIVO di MASSIMA, deve essere ADEGUATA all'IMPORTANZA dell'OPERA e va pattuita INDICANDO per le SINGOLE PRESTAZIONI TUTTE le VOCI di COSTO, comprensive di SPESE, ONERI e CONTRIBUTI.** [*Omissis*]

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Il maxiemendamento ha di fatto recepito quanto già indicato dalla giurisprudenza (Trib. Varese, sez. I civile, sent. 03.02.2012), dal Consiglio Nazionale Forense, nonché dalle circolari dei Presidenti di vari Tribunali, circa la sopravvivenza (per 120 giorni) delle vecchie tariffe ai fini della liquidazione giudiziale e come riferimento per la determinazione del compenso da corrispondere ai professionisti al fine di scongiurare un vuoto normativo e paralizzare così le liquidazioni in corso.

Riflessione iniziale

“Preventivo di massima” e “Compenso pattuito”:

Vi è una differenza?

Cosa cambia realmente

Le tariffe sono davvero state abrogate?

Con la previsione di cui al comma 5 dell'art. 9 (*“Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1”*) è stato profondamente ridimensionato anche il ruolo del Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 14 l.p.f. (*“I Consiglio dell'Ordine [...] danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso previsto all'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”*).

Il **parere del Consiglio dell'Ordine** rappresentava uno strumento di essenziale importanza per la liquidazione delle parcelle non pagate.

Art. 2233 c.c.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

- - - - -

È quindi evidente che il compenso pattuito diventa *tamquam non esset* e quindi del tutto privo di valore se non redatto in **forma scritta**.

Il preventivo di massima può invece essere comunicato ed illustrato anche oralmente, salvo che il cliente lo richieda in forma scritta.

Il preventivo di massima

Con la conversione in legge è venuta meno l'obbligatorietà del preventivo scritto "**SE RICHIESTO dal CLIENTE**".

È tuttavia previsto che il compenso venga pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, **nelle forme previste dall'ordinamento**, vale a dire in forma scritta ex art. 2233 c.c.

In ogni caso la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un **preventivo di massima** (la cui mancata predisposizione non viene tuttavia espressamente considerata illecito disciplinare) che sia adeguato all'importanza dell'opera ed indichi per le singole prestazioni tutti le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il preventivo di massima diventa così **una sorta di tariffario personale** del singolo professionista, attestante il valore di ciascuna prestazione e parametrato all'importanza della causa. In mancanza di un tale preventivo, in caso di contestazione delle parcella da parte del cliente non potranno che trovare applicazione i parametri ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 9.

Venuta meno l'indicazione di precise voci cui correlare valori minimi e i massimi, pare essere rimessa alla libera scelta del professionista la modalità da adottare per la quantificazione del proprio corrispettivo.

Contenuto del preventivo di massima: parametri tariffari

Regole art. 1

- Natura – complessità – gravità
- Numero e importanza questioni
- Durata e pregio
- Esito prevedibile
- Conseguenze civili

Eccezioni

- Particolare impegno
- Complessità fatti
- Esito ottenuto

Art. 6

- Spese effettivamente sostenute

Difficoltà previsionali

Il sistema tariffario prevedeva un sistema di **rendicontazione ex post**

La nuova norma impone di anticipare una **rendicontazione ex ante**:

- Evoluzione indagini e processo
- Adozione di misure cautelari reali e personali
- Investigazioni difensive
- Utilizzo di consulenti
- Intervento di parti civili e responsabili civili
- Trasferimenti della competenza territoriale

Occorrerebbero vere e proprie arti divinatorie.

Quali soluzioni?

Notevoli sono le difficoltà nell'opera di previsione e valorizzazione delle prestazioni in un contesto “tempo – qualità – risultato” poiché esse dipendono da molte variabili imprevedibili, dalle iniziative del PM, del GIP, della parte civile e dell'imputato.

Per stabilire quali possano essere i criteri attraverso i quali determinare un corrispettivo che sia “*fair and reasonable*” (art. 3.4 CCBE – *Charter of Core Principles of the European Legal Profession and Code of Conduct for European Lawyers*), vale a dire “*adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*” (art. 2233 c.c.), può essere utile guardare ai criteri adottati in altri ordinamenti privi di tariffe prestabilite dall'ordinamento o dagli Ordini professionali (quali ad esempio Francia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti).

Su base oraria

È il criterio maggiormente adottato nella prassi. Può essere prevista una tariffa oraria unica oppure distinguere a seconda delle diverse prestazioni che caratterizzano l'incarico e dalla qualifica professionale del soggetto che la effettua (socio, associato, avvocato collaboratore di studio, praticante).

Le diverse voci potrebbero ad esempio essere:

- Sessioni con cliente *(diverse se avvocato nominato o collaboratore)*
- Sessioni con colleghi *(diverse se avvocato nominato o collaboratore)*
- Udienze *(diverse se avvocato nominato o collaboratore)*
- Accesso uffici *(diverse se avvocato nominato o collaboratore)*
- Redazione atti *(diverse se avvocato nominato o collaboratore)*
- Attività di segreteria (telefonate, fax, fotocopie) *(tariffa unica)*

In via forfetaria

Viene stabilita una somma complessiva fissa, di regola diversa a seconda del tipo di causa oggetto del mandato, senza che rilevi la durata della causa stessa, né il numero di udienze o quello di atti da redigere.

Nel settore penale risulta estremamente improbabile riuscire ad immaginare un compenso forfetario puro, stante le numerose variabili che incidono sulla durata del procedimento. Potrebbe trovare seguito unicamente in quei reati di competenza del giudice di pace o in procedimenti per contravvenzioni ed altri reati minori (si pensi alla guida in stato di ebbrezza) che possono concludersi con riti alternativi di rapida definizione (come decreto penale ed oblazione).

Patto di quota lite (contingent fee)

Fermo il divieto di cui all'art. 1261 c.c. è oggi consentito pattuire compensi parametrati all'esito della controversia o in generale agli obiettivi conseguiti (art. 45 codice deontologico). Può anche essere calcolato come percentuale sul valore di quanto ottenuto e risparmiato in esito al giudizio (percentage fee).

Nel settore penale, mentre è sicuramente possibile pattuire un cosiddetto **onorario di risultato**, cioè un compenso ulteriore in caso di esito positivo del giudizio (anche se in tal caso bisogna capire se possa definirsi come positiva solo l'assoluzione o anche una pena ridotta rispetto a quella richiesta dal pm), maggiori problemi si pongono con riguardo alla pattuizione di eventuali **percentage fee**.

Nulla quaestio nel caso in cui il difensore penalista rappresenti la parte civile: in tal caso sarà agevole calcolare una percentuale del risarcimento del danno liquidato dal giudice o della provvisionale.

Nel caso invece la parte assistita sia l'imputato, come potrebbe essere calcolata tale percentuale?

Forse su quanto si è riusciti a far risparmiare al cliente, cioè sulla differenza tra il risarcimento chiesto dalla parte civile e quello effettivamente liquidato dal giudice in esito al giudizio?

Oppure una percentuale calcolata con riferimento ai mesi in meno di reclusione a cui l'imputato dovesse venire condannato rispetto alla richiesta del pubblico ministero? Questo tipo di speculazione di su un bene così importante come la libertà personale pare tuttavia difficile da accettare sotto il profilo deontologico.

Conditional Fee Agreement (CFA)

Di fatto si tratta di una tipologia particolare di contingent fee, introdotta in Inghilterra nel 1990 per rendere la giustizia maggiormente accessibile ai soggetti meno abbienti, in base alla quale il compenso non è dovuto in caso di soccombenza.

Criteri misti

Sono quelli che meglio consentono di modellarsi sul caso concreto giungendo ad un compenso equo e ragionevole:

- Tariffa fissa forfettaria + tariffa oraria: ideale quando sia difficile prevedere la durata ed i possibili sviluppi della causa (si può ad esempio prevedere un fisso a seconda dei reati oggetto di contestazione e prevedere una tariffa oraria con riferimento alle udienze ed agli incontri con il cliente)
- Tariffa fissa forfettaria + onorario di risultato: una parte del compenso è dovuta in ogni caso mentre altra parte è dovuta solo in caso di esito favorevole del giudizio.
- Tariffa oraria + contingency: di regola si pattuisce una tariffa oraria ridotta cui viene aggiunto un compenso ulteriore in caso di esito favorevole della controversia.

Esempio di possibile modalità di redazione del compenso pattuito

Tre potrebbero essere le attività da tenere in considerazione e distinguere:

- **ASSISTENZA** (ricomprende tutta l'attività di segreteria, le copie, i fax, ecc...)
- **DIFESA** (vi rientrano le udienze e la redazione degli atti difensivi)
- **CONSULENZA** (colloqui con clienti e colleghi, ricerche ed eventuale attività stragiudiziale)

E tre i criteri cui fare riferimento per stabilire il *quantum* che il cliente dovrà corrispondere:

- **TEMPO** (tariffa oraria)
- **QUALITÀ** (distinzione a seconda che le attività di cui sopra vengano espletate dall'avvocato nominato o da un suo collaboratore)
- **RISULTATO** (previsione di un onorario di risultato in caso di esito positivo del giudizio, da calcolarsi a forfait o in percentuale)

Esempio pratico di pattuizione del COMPENSO

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il sig., nato a il
....., C.F., residente in, via
.....,
in proprio / quale legale rappresentante di, con sede in
....., P. IVA, come da visura CCIAA che si allega
al presente, o quale rappresentante di(persona fisica),
identificato dall'**avv.**, a mezzo (documento)
rilasciato da (autorità) in data di cui si allega
copia,

RICEVUTA

- a) l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali e ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio [*eventualmente riportate in calce all'accordo*];
- b) l'informativa circa il grado di complessità dell'incarico;
- c) l'informativa preventiva circa la misura del compenso professionale tramite la disamina di un preventivo di massima circa l'ammontare degli onorari per l'attività di assistenza, difesa e consulenza fino alla definizione del procedimento,

CONFERISCE

all'avv. del Foro di, con studio in
....., via, C.F., P.iva
.....[oppure socio della srl professionale
..... (denominazione, nome del legale rappresentante p.t.,
sede, p.iva)], con polizza RC professionale n. stipulata con la Compagnia
....., l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel
procedimento penale n. R.G. N.R., avente ad oggetto i reati di cui agli artt.
....., pendente avanti l'autorità giudiziaria di

PATTUISCE

1) il compenso con il predetto avvocato/associazione/società, che accetta, per le prestazioni professionali composto dalle seguenti voci: onorari professionali, spese di studio particolari, anticipazioni (ossia spese vive), cassa avvocati e iva come per legge, **nelle seguenti misure:**

a) Onorari professionali (per l'intero grado di giudizio): si pattuiscono nella misura forfettaria di euro, oltre CPA ed IVA come per legge e pertanto con le aliquote attualmente vigenti l'importo forfettario complessivo di euro..... [se *la causa è particolarmente complessa o presenta comunque numerose variabili, in luogo della pattuizione forfettaria si possono separare le singole voci: per le indagini preliminari; per l'eventuale procedimento cautelare; per l'udienza preliminare; per ogni udienza dibattimentale; per l'appello; per il giudizio di legittimità; per il giudizio di revisione; per la fase esecutiva*];

b) Spese di studio particolari:

- per ogni comunicazione al cliente o a controparte o comunque effettuata nell'interesse del cliente, via mail, telefonica, fax o cartacea: euro oltre iva;
- per ogni pagina stampata o fotocopiata di atti giudiziari o stragiudiziali e di documenti: eurooltre iva;
- per ogni trasferta al di fuori del Comune ove ha la sede il professionista incaricato, per recarsi presso il cliente, le controparti, il giudice, il consulente o altro professionista, si pattuisce il compenso chilometrico di euro oltre iva, oppure il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario esibito, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio documentalmente giustificate;

c) anticipazioni: trattasi delle spese vive sostenute dall'avvocato nell'esecuzione dell'incarico, ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica;

d) le spese per contributo unificato, imposte di registro, le competenze per consulenti tecnici, traduttori, vengono anticipate e sostenute direttamente dal cliente;

e) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un **premio** per l'avvocato proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al ...% della somma che verrà riconosciuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato;

2) le seguenti modalità e termini di pagamento: il pagamento del compenso verrà effettuato tramite bonifico bancario o assegno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

- competenze sub lettera a): % del compenso complessivo (e quindi euro)
al momento del conferimento dell'incarico; ...% (euro) a, % a;
saldo a chiusura della pratica (definizione del grado di giudizio, transazione con la
controparte, ecc.)
- spese particolari di studio sub lettera b): verranno corrisposte all'avvocato a fronte di
un resoconto consuntivo delle stesse con cadenza trimestrale (....);
- anticipazioni sub lettera c): verranno corrisposte all'avvocato a richiesta dello stesso,
o, in mancanza, trimestralmente a fronte di un resoconto consuntivo delle stesse;

DICHIARA

- che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti adeguato e
congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito;
- di essere tenuto a corrispondere all'avvocato i compensi come sopra indicati
(competenze, spese di studio, anticipazioni, CPA e IVA) indipendentemente dalla
liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifusione posto a carico di
controparte.

- di autorizzare espressamente l'avvocato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate, nell'interesse del cliente, dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse in conformità del presente incarico e per tutta l'attività compiuta, ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense;
- che in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenze esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

Torino, li

Firma Cliente

.....

Firma Avvocato

(anche per autentica della sottoscrizione)

.....

.

Rendicontazione

Tutti i criteri devono basarsi su metodi di quantificazione “interna” dell’attività svolta e del suo valore.

Alcuni **consigli pratici**:

- Tenere il fascicolo cartaceo in forma completa, ordinata e cronologica;
- Annotare ogni sessione in studio o fuori studio, trasferte, con breve sintesi dei temi trattati e del tempo dedicato;
- Documentare le informative con lettere o posta elettronica;
- Appuntarsi le sessioni telefoniche con contenuti informativi, di aggiornamento o di approfondimento;
- Annotare i contatti principali con consulenti, polizia giudiziaria, PM, GIP o altre figure giudiziarie;
- Annotare diritti e contributi anticipati;
- Nelle strutture professionali più articolate è bene operare costanti aggiornamenti di tutte le prestazioni inserendole in appositi programmi di tenuta cronologica di ogni prestazione.

A cosa serve?

- A) Strumento indispensabile di controllo del tempo e della qualità delle prestazioni
- B) Funge da criterio per standardizzare il cd. “ preventivo di massima”: sono in grado di prevedere, proprio prendendo come riferimento casi simili, il tempo e le energie professionali necessarie di massima per la difesa durante le indagini preliminari, l’udienza preliminare, il dibattimento, i gradi di giudizio
- C) Utile per individuare la necessità di inserire la clausola di rinegoziazione del compenso
- D) Serve da rendiconto in ipotesi di contestazione da parte del cliente nonostante il patto scritto

Questioni deontologiche

Il venir meno delle tariffe favorirà, con buona probabilità, il ricorso a modalità di determinazione del compenso basate sul risultato conseguito dal difensore.

Sebbene il divieto del patto di quota lite, precedentemente previsto dall'art. 2233, comma 3 c.c. ("*gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*") sia venuto meno nel 2006 con il Decreto Bersani (D.L. 233/2006), permangono particolari problemi sotto il profilo deontologico.

Con questa tipologia di pattuizioni, infatti, cliente ed avvocato finiscono per condividere i rischi relativi all'esito del giudizio e conseguentemente l'avvocato finisce per nutrire nella vicenda un interesse personale che trascende il profilo più strettamente professionale.

Si assiste così ad una trasformazione della prestazione difensionale da un'**obbligazione di mezzi** ad una **di risultato** e dell'avvocato in una **impresa forense**.

Art. 6 - Doveri di lealtà e correttezza

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Art. 7 - Doveri di fedeltà

È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

Art. 10 - Doveri di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Art. 36 - Autonomia del rapporto

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

Può infatti capitare che gli interessi dell'avvocato e quelli del cliente non coincidano.

Si pensi, ad esempio, al possibile risvolto rappresentato dal disinteresse che gli avvocati potrebbero nutrire nei confronti di cause dallo scarso valore economico (ma sempre importanti per il soggetto coinvolto); oppure al possibile accaparramento di quote consistenti del risarcimento ottenuto per un cliente, altrimenti privo dei mezzi necessari per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

Tali considerazioni impongono una seria riflessione sull'opportunità di snaturare la funzione costituzionale del difensore, che a differenza di altri professionisti, svolge un particolare ruolo di garanzia dei diritti dei singoli e la sua assistenza professionale non può essere liberamente offerta in un'ottica di puro mercato, poiché **obbligatoriamente prevista** dal nostro ordinamento.